



Città di Alessandria

Provincia di Alessandria

ORDINANZA SINDACALE N. 15 DEL 02/07/2024

OGGETTO: PROVVEDIMENTI PER TUTELA PUBBLICA INCOLUMITA' E SICUREZZA URBANA IN OCCASIONE DI MANIFESTAZIONI ED EVENTI PUBBLICI FINO AL 2 GENNAIO 2025.

IL SINDACO

CONSIDERATO che sino a fine anno è in programma nel territorio comunale lo svolgimento di diverse manifestazioni pubbliche a carattere culturale, enogastronomico e di pubblico spettacolo, particolarmente concentrate nel periodo estivo, ed è ragionevole ritenere che tali eventi costituiranno una consistente occasione di richiamo comportando di conseguenza una significativa affluenza di persone nelle aree interessate;

VALUTATO che:

- Il notevole afflusso di pubblico potrebbe comportare l'insorgere di problematiche di sicurezza meritevoli della massima attenzione sotto il profilo dell'incolumità pubblica, in particolare legate al consumo di bevande di sensibile gradazione alcolica e al consumo per asporto di bevande in contenitori vetro;
- L'abbandono incontrollato al suolo di bottiglie e contenitori di vetro in genere, specialmente se frantumati, potrebbe creare un potenziale pericolo per i partecipanti causando lesioni personali, oltre a costituire un oggettivo e grave elemento di degrado rendendo difficoltosa la pulizia dell'area al termine degli eventi;

CONSIDERATO che l'adozione della presente ordinanza è stata valutata dalla Questura di Alessandria;

RITENUTO pertanto necessario adottare, a titolo precauzionale, specifiche azioni preventive a tutela della incolumità delle persone, per la salvaguardia dell'ambiente e nel contempo per contribuire a creare le condizioni di massima garanzia per il mantenimento dell'ordine pubblico e della sicurezza urbana;

DATO ATTO che dell'adozione della presente ordinanza viene data comunicazione al Prefetto, ai sensi dell'art. 54 del D.lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i.;

VISTI:

- la circolare del Ministero dell'Interno n. 555/OP/0001991/2017/1 del 07/06/2017;
- la direttiva del Ministero dell'Interno n. 11001/110(10) del 28/07/2017;
- il D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 con particolare riferimento agli artt. 7-bis, 50 e 54, come modificati dal D.L. 20/2/2017 n. 14 convertito con modificazioni dalla legge 18/4/2017 n. 48 e dal D.L. 4/10/2018 n. 113 convertito con modificazioni dalla legge 1/12/2018 n. 132;
- il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con R.D. 18/06/1931 n. 773;
- il Decreto del Ministero dell'Interno del 05/08/2008;
- la Legge 125 del 24/07/2008;
- il D.lgs. 114/98;
- la legge regionale 29/12/2006 n. 38;
- la Legge 689 del 24/11/1981;
- il regolamento comunale di Polizia Urbana;

- il regolamento comunale di Igiene;
- l'art. 18 dello Statuto Comunale;

ORDINA

Per le motivazioni indicate in premessa, **con effetto immediato e fino al 2 gennaio 2025, durante lo svolgimento di feste e manifestazioni pubbliche programmate nel territorio comunale, per un periodo tale da includere tutta la durata degli eventi, comprensivo di tre ore prima dell'inizio e due ore dopo la conclusione degli stessi:**

- a tutti gli esercizi di somministrazione alimenti e bevande (compresi i circoli e le associazioni private), alle attività artigianali e di commercio alimentare in sede fissa, agli esercizi di vendita tramite distributori automatici, agli esercizi autorizzati in forma itinerante e/o temporanea, ubicati nelle vie o piazze interessate dagli eventi pubblici e nelle aree immediatamente adiacenti :
 - a) il divieto di somministrazione, vendita e/o distribuzione (a qualsiasi titolo) di bevande in contenitori di vetro per asporto consentendone la miscita esclusivamente in contenitori di plastica o carta.**
 - b) Il divieto per chiunque di introdurre e consumare nelle aree delle manifestazioni bevande in contenitori di vetro sia per uso proprio che con l'intento di distribuirle ai presenti, anche se a titolo gratuito;**
 - c) è consentita la somministrazione di bevande in contenitori di vetro esclusivamente all'interno dei locali e nelle aree esterne appositamente allestite per il servizio al tavolo rivolto agli avventori (dehor), a condizione che gli esercenti vigilino che il cliente non asporti il contenitore;**
 - d) è consentita la deroga al divieto di vendita per i supermercati ed esercizi di vicinato alimentare solo se l'acquisto rientra in un contesto di spesa complessiva familiare e non singola.**

Resta salva la possibilità di disporre ulteriori divieti nel caso di particolari eventi che, per le loro caratteristiche eccezionali, necessitano di una tale sensibile limitazione della libertà di iniziativa economica, comunque temporanea e legata agli eventi stessi.

AVVERTE CHE

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare il presente provvedimento.

l'inosservanza delle disposizioni della presente ordinanza configura la violazione dell'art. 650 del Codice Penale, fatta salva l'applicazione delle ulteriori sanzioni previste da disposizioni legislative o regolamentari.

Il presente provvedimento è reso pubblico mediante pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale e sul sito del Comune di Alessandria.

DISPONE LA TRASMISSIONE

- alla Prefettura, alla Questura, al Comando provinciale Carabinieri, al Comando provinciale della Guardia di Finanza, al Comando Polizia Municipale di Alessandria per la vigilanza e i controlli di competenza.

AVVERTE

che, ai sensi dell'art. 3 comma 4 della Legge 07/08/1990 n. 241, contro il presente provvedimento è proponibile ricorso ai sensi della legge 06/12/1971 n. 1034 al T.A.R. del Piemonte, entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del Capo III del DPR 24/11/1971 n. 1199 entro 120 (centoventi) giorni.

IL SINDACO

Giorgio Angelo Abonante

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Alessandria. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

GIORGIO ANGELO ABONANTE in data 02/07/2024